

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E U.O.O.M.L. – ASST RHODENSE PER LA RICERCA
“DEFINIZIONE DI UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE CLINICA ED EZIOLOGICA DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI STRESS LAVORO-CORRELATE”**

TRA

Regione Lombardia (codice fiscale. n. 80050050154), soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, rappresentata per la firma della presente convenzione dal Direttore della Direzione Generale Welfare, dott. Marco Cozzoli

E

ASST Rhodense (codice fiscale n.09323530965), rappresentata per la firma della presente convenzione dal Rappresentante Legale e Direttore Generale, Marco Bosio, attraverso la SC di Medicina del Lavoro - Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro, di seguito UOOML, “Servizi Specialistici di ASST” ai sensi della D.G.R. X/6359 del 20/03/2017 e sua modifica con D.G.R. X/6472 del 10/04/2017, dotati di strutture di ricovero in regime ordinario e day hospital, strutture ambulatoriali (organizzate per macroattività complesse, cd MAC, e semplici), laboratori (strumentali, di ricerca applicata e per la formazione e la didattica) che erogano una pluralità di attività inclusa la ricerca/formazione scientifico.

PREMESSO

- che la DGR n. 3987 del 14/12/2020, di “recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020–2025”, riconosce nel Piano Mirato di Prevenzione (PMP) *“lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese, per garantire trasparenza, equità e uniformità dell’azione pubblica e una maggiore consapevolezza da parte dei datori di lavoro dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza, anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per una crescita globale della cultura della sicurezza.”*
- che la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 2395 del 15 febbraio 2022 approva il “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025” ed al punto PP08 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro – descrizione azione 2” richiama lo stesso principio del PNP e definisce nel PMP a valenza regionale lo strumento atto a realizzare obiettivi ed azioni che intendono contribuire

all'accrescimento ed al miglioramento complessivo del sistema di gestione del rischio SLC, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione delle indicazioni normative e tecniche, sulla definizione di standard per gli interventi formativi e sulla realizzazione di azioni mirate di prevenzione.

CONSIDERATO CHE

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ed impone di predeterminare i criteri cui attenersi nel momento in cui verranno concesse sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuiti vantaggi economici di qualunque tipologia, sia a soggetti pubblici che privati;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», all'art. 7 comma 4 prevede quanto segue:

“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché la convenzione non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

CONSIDERATO INOLTRE

- che la presente convenzione mira a sviluppare un'integrazione tra le competenze della SC UOOML ASST Rhodense e la U.O. Prevenzione della D.G. Welfare di Regione Lombardia, finalizzato definire un modello per la valutazione clinica ed eziologica finalizzato ad un inquadramento omogeneo e standardizzato a livello regionale dei quadri patologici psicofisici stress lavoro-correlati ed alla emersione delle malattie professionali;
- che il PRP 2021-2025, fornisce le indicazioni di programmazione regionale per tutta l'area della prevenzione, promozione della salute e prevenzione incluse le strategie atte a prevenire lo stress lavoro-

correlato e le violenze in sanità;

- che all'interno del PRP si sviluppa il Macro Obiettivo (MO)4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" del PNP ed in particolare il PP08 "Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro";
- che l'ASST Rhodense in quanto sede di UOOML rappresenta un patrimonio specifico dell'organizzazione socio-sanitaria lombarda, unico nella realtà della sanità e della prevenzione in Italia con primato, riconosciuto a livello mondiale nel campo della medicina del lavoro; ed in riferimento alla presente convenzione, l'UOOML partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione e, segnatamente alla realizzazione di un PMP a valenza regionale dedicato al rischio stress lavoro-correlato.

Considerate pertanto le specifiche competenze vengono determinati i seguenti obiettivi:

Obiettivi di alto livello, interesse congiunto

La collaborazione disciplinata dalla presente convenzione persegue i seguenti obiettivi di alto livello e di interesse comune:

- Programmare interventi di prevenzione in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche e dal contesto socio-occupazionale;
- Perfezionare la conoscenza delle storie lavorative ed espositive dei lavoratori;
- Potenziare la rete di collaborazione tra professionisti sanitari medici del lavoro dei servizi territoriali e ospedalieri e MMG, per la tutela della salute del lavoratore in un'ottica di Total worker health.

In considerazione di quanto sopra premesso e tenuto conto di quanto esposto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

La finalità dell'intesa è il supporto alle iniziative regionali che mirano a definire un modello per la valutazione clinica ed eziologica finalizzato ad un inquadramento omogeneo e standardizzato a livello regionale dei quadri patologici psicofisici stress lavoro-correlati ed alla emersione delle malattie professionali. Nello specifico,

l'attività si realizza in termini di strumenti e flussi condivisi ed omogenei a livello regionale; ed intende innovare e migliorare gli strumenti dedicati all'inquadramento clinico-eziologico dei disturbi psicofisici stress lavoro-correlati, migliorare l'appropriatezza e l'aumento delle denunce di malattia professionale (lista II gruppo 7 – malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro).

Art. 3 – Referenti

La responsabilità scientifica delle attività è affidata:

- per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare al Dott. Danilo Cereda – Dirigente U.O. Prevenzione e alla dott.ssa Nicoletta Cornaggia - Dirigente Struttura "Prevenzione sanitaria da rischi ambientali, climatici e lavorativi";
- per ASST Rhodense alla Dott.ssa Daniela Angiola di Carlo – Direttore S.C. Medicina del Lavoro - UOOML.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipula e avrà efficacia di ventiquattro mesi.

Art. 5 – Contributo per la collaborazione

Per l'esecuzione delle azioni descritte nell'art. 2 della presente convenzione Regione

Lombardia riconosce alla SC UOOML ASST Rhodense:

- un importo complessivo pari a € 9.600,00 (novemila seicento/00) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il contributo verrà ripartito in 2 tranches con la seguente modalità:
 - € 4.800 a sessanta giorni dalla stipula della convenzione previa verifica di congruità di una relazione tecnica che indichi modalità operative e tempi di esecuzione del progetto;
 - € 4.800 ad accettazione di Regione Lombardia della relazione conclusiva riferita al corretto assolvimento di quanto stabilito al punto 2 dell'allegato A.

I contributi sono assegnati a SC di Medicina del Lavoro - UOOML ASST Rhodense ad attività istituzionale svolta al di fuori dell'esercizio di impresa e pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 1. DPR 633/72 e successive modifiche e dalle disposizioni ex art. 28 DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 6 - Copertura assicurativa

La ASST Rhodense garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi della struttura e dello stesso personale.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare garantisce analoga copertura assicurativa in caso di

infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare e del personale e collaboratori dello stesso.

Art. 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale sanitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione Lombardia e della SC di Medicina del Lavoro - UOOML ASST Rhodense, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale sanitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 8 - Riservatezza e proprietà scientifica

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici e rese note in virtù della presente convenzione.

I risultati e le informazioni ottenuti a seguito dell'elaborazioni dei dati di cui alla presente convenzione sono di proprietà delle parti.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta delle parti e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Art. 9 – Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente convenzione ~~Accordo~~. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 10 - Sottoscrizione e Registrazione

Sottoscrizione e registrazione della convenzione che è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare

Dott. Marco Cozzoli

Per la ASST Rhodense

Il Direttore Generale

Dott. Marco Bosio

PROGETTO

1. Obiettivi:

La finalità del progetto è definire un modello, per la valutazione clinica ed eziologica, finalizzato ad un inquadramento omogeneo e standardizzato a livello regionale dei quadri patologici psicofisici stress lavoro-correlati (slc) ed alla emersione delle malattie professionali. Il progetto prevede l'individuazione di una rete strutturata in grado di ampliare le strategie di intervento e la gestione di casi di lavoratori con patologia di sospetta eziologia professionale, o con quadri psicopatologici non ad eziologia professionale slatentizzati dall'esposizione a SLC, garantendo in questo modo anche livelli omogenei di tutela ed assistenza.

Si ipotizza una rete organizzata su due livelli: un primo livello rappresentato a livello territoriale dagli SPSAL/ATS, se del caso in collaborazione con psichiatri e psicologi dei Dipartimenti di Salute Mentale, e un secondo livello, a cui sono demandati i soggetti con patologie da approfondire, costituito dalle ASST sede di UOOML.

Il progetto vuole sostenere la singola struttura o il singolo specialista, offrendo strumenti per una diagnosi che valuti la sussistenza di un quadro compatibile con malattia professionale e la plausibilità del nesso eziologico.

Le linee di lavoro sono: 1) definizione di strumenti di diagnosi di malattia professionale da SLC e diagnosi differenziale con patologie primariamente psichiatriche; 2) indicazioni per il giudizio d'idoneità; 3) nel caso di lavoratori di ATS e ASST, contributo alla gestione della situazione lavorativa dopo la diagnosi (indicazioni per inserimento/reinserimento).

Gli esiti del progetto, ovvero l'attuazione del modello organizzativo per la gestione dei quadri patologici psicofisici stress lavoro-correlati (slc), potrà essere oggetto di puntuale indirizzo regionale alle ATS e alle UOOML per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni ex art. 14 (Modifiche all'articolo 60 quater della L.R. 33/2009) Legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4 Legge di revisione normativa ordinamentale 2023.

Nello specifico:

- descrivere strumenti e flussi condivisi ed omogenei a livello regionale;
- introdurre strumenti dedicati all'inquadramento clinico-eziologico dei disturbi psicofisici stress lavoro-correlati,
- migliorare l'appropriatezza e l'aumento delle denunce di malattia professionale (lista II gruppo 7 – malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro)
- individuare all'interno della rete UOOML gli ambulatori di II° livello per la diagnosi delle patologie da stress lavoro-correlato.

2. Risultati e prodotti attesi:

- definizione di un flusso di rete per la presa in carico dei lavoratori con quadri psicoclinici sospetti da SLC e delle relative “**schede filtro**” per l’invio dei lavoratori agli ambulatori di II° livello delle UOOML per la diagnosi di patologia slc, ad uso dei diversi stake-holder: medici di medicina generale; medici competenti; medici specialisti psichiatri; psicologici; sportelli sindacali;
- modello di cartella clinica e di rischio con :
 - individuazione di strumenti diagnostici (clinici e psicodiagnostici) e relativi criteri per la diagnosi di patologie da slc e la diagnosi differenziale con patologie primariamente psichiatriche non da slc;
 - indicazioni per i criteri per la diagnosi di malattia professionale da slc;
- produzione di un documento di indirizzo con indicazioni per la gestione del caso ad esito della valutazione di II° livello:
 - indicazioni per l’espressione del giudizio di idoneità e modalità di presa in carico dei lavoratori con quadri psicoclinici che necessitano di interventi terapeutici;
 - nel caso di lavoratori ATS e ASST: indicazioni per il contributo degli ambulatori di II° livello per la gestione dei casi e il collocamento lavorativo;
- proposta di modello per la rilevazione delle patologie slc integrato in Ma.Pro., in collaborazione con ARIAspa ovvero adeguamento nella ricezione delle segnalazioni attualmente presenti in Ma.Pro. dove sarà presente una sezione dedicata allo slc ed estrazione di informazioni aggregate e non per eventuali valutazioni.